



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

(Approvato con Delibera di C.C. N. 20 del 20.07.2012)

Art. 1
(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- a) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) dal DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione del Cod. della Strada)
- c) dal DPR 24 Luglio 1977 n. 616;
- d) dalla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 così come modificato dalla L. n. 14 del 27.2.2009.
- e) dalla L.R. 7 novembre 1998 n. 124
- f) D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U. enti locali).
- f) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2
(Servizio di noleggio con conducente)

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 3
(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti parametri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- la distanza del Comune dagli ospedali;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- la percentuale della popolazione anziana residente nel Comune.

2. L' aumento del numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è soggetto ad approvazione ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento e deve essere stabilito in proporzione al variare dei parametri di cui al comma 1) del presente articolo.

Art. 4
(Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

Il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente avviene in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della L. 21/1992 e succ. integr., sulla base di graduatoria predisposta a seguito di bando di pubblico concorso.

Per poter conseguire o mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione;

La licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/92;

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, la sede legale ovvero di altro recapito e, solo per il noleggio di autovetture con conducente, l'ubicazione della rimessa che deve obbligatoriamente trovarsi all'interno del territorio comunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.;
 - c) certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;
 - d) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - f) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.
 - g) copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.;"
 - e) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione;
 - f) dichiarazione di disponibilità del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di handicap.
- Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 5 (Bando di pubblico concorso)

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autoveicoli sono rilasciate attraverso **bando di pubblico concorso** ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Nel bando di pubblico concorso il Comune dovrà indicare i titoli preferenziali dallo stesso Comune individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione nonché della normativa di settore e generale.

Art. 6 **(Cause di impedimento al rilascio della licenza)**

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7 **(Assegnazione della licenza)**

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è rilasciata dall' autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli enti pubblici (D.Lgs. 267/2000) sulla base della graduatoria predisposta a seguito di bando di pubblico concorso.

Art. 8 **(Rilascio della licenza)**

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dall' Autorità competente a ciò preposta, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell'auto- veicolo da immatricolare per il servizio.

Art. 9 **(Trasferibilità della licenza)**

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso dell' autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli enti pubblici (D.Lgs. 267/2000), e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall' art. 9 della L. 21 del 1992 e dal presente regolamento.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall' assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

La voltura della licenza o autorizzazione, intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 10
(Inizio del servizio)

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11
(Modalità di svolgimento del servizio)

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - 1) targa veicolo;
 - 2) nome del conducente;
 - 3) data, luogo e km di partenza e arrivo;
 - 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - 5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo policromo recante lo stemma del Comune e la seguente scritta: NOLEGGIO – Comune di Carsoli.

Art. 12 (Sanzioni)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza ;

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal responsabile del servizio, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 13
(Revoca della licenza)

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;

- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoria mente autorizzati;
- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 14 **(Decadenza della licenza)**

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio competente di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 15 **(Tariffe)**

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 16 **(Responsabilità nell'esercizio)**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17

(Stazionamento su aree pubbliche)

Non essendo nel Comune di Carsoli istituito il servizio taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare sulle aree pubbliche, individuate dall'Ente, destinate al servizio taxi.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino presso lo scalo ferroviario in attesa di coloro per conto del quale sono stati noleggiati.

Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Art. 18

(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I. conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, buona fede, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento civile e decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 19

(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20

(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro

sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell' art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Art. 21
(Sindacato regionale sui Regolamenti Comunali)

I Regolamenti approvati dall' Amministrazione comunale debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo , così come le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero e del tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, adottate in relazione al presente regolamento.

Art. 22
(Rinvio alla normativa vigente)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 23
(Entrata in vigore - Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore sono espressamente abrogate tutte le norme con esso regolamento incompatibili, nonché quelle del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 20/1999 e successive modifiche.

Entro il termine di mesi due dalla entrata in vigore, le autorizzazioni già rilasciate alla data odierna, che non rispondano ai requisiti/titoli previsti in particolare dal precedente art. 4, dovranno essere uniformate alle norme vigenti e a quelle del presente regolamento, a pena di decadenza.